

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 19 e 20 Legge 10.12.1993 n° 515

Approvato con deliberazione C.C. n° 16 del 18.02.1994

Modificato con deliberazione C.C. n° 30 del 13.03.1995

- ART. 1 -** Il presente regolamento disciplina l'uso di locali per conferenze e dibattiti in occasione di elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché del Parlamento Europeo e dei Consigli Comunali, Provinciali, del Sindaco e del Presidente della Provincia, ai sensi degli artt. 19 e 20 della Legge 515/93.  
Le norme del presente regolamento si applicano inoltre in occasione di elezioni regionali e di consultazioni referendarie.
- ART. 2 -** Per le finalità di cui all'art. 1, i locali da concedere sono individuati nella sala del Consiglio Comunale e nel cortile del Castello Visconteo Sforzesco."
- ART. 3 -** L'utilizzo della sala e del cortile saranno garantiti ad ogni partito o movimento presente nella competizione elettorale, almeno per una conferenza o per un dibattito, durante il periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi e la mezzanotte del venerdì precedente l'elezione.
- ART. 4 -** La sala ed il cortile saranno concessi con provvedimento del Sindaco di accoglimento della domanda, che dovrà pervenire almeno cinque giorni prima rispetto alla data della conferenza o del dibattito per consentire l'allestimento degli stessi ed evitare interferenze con altri usi cui sono destinati.
- ART. 5 -** Nella domanda di cui all'articolo precedente dovrà essere indicato il nominativo del responsabile o del rappresentante del partito o del movimento cui saranno consegnate le chiavi della struttura e che risponderà all'Amministrazione del corretto uso della sala e della restituzione delle chiavi.
- ART. 6 -** Durante l'uso della struttura non potranno essere infissi chiodi nelle pareti o sugli arredi per l'esposizione di drappi e manifesti. A richiesta, nella sala saranno collocati pannelli per la collocazione di manifesti ed altro materiale di propaganda elettorale.
- ART. 7 -** L'utilizzo della sala sarà assentito previo il rimborso di L. 100.000, quello del cortile previo il rimborso di L. 200.000, da indicizzare ogni anno, quale rimborso di spese sostenute per l'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia. Al momento del ritiro delle chiavi dei locali il responsabile o il rappresentante del partito o del movimento dovrà comprovare l'avvenuto versamento, all'Ufficio Economato, dell'importo dovuto."
- ART. 8 -** La sala ed il cortile non potranno essere utilizzati dai partiti o movimenti se non per gli scopi per i quali venne concessa.  
Sono vietati rinfreschi o consumazioni e bevande anche nei portici antistanti la sala. Negli ambienti o nel cortile non possono essere collocati impianti o amplificazioni per la diffusione di slogan, altre pubblicità e per la diffusione di inni e canzoni.
- ART. 9 -** In considerazione dell'ubicazione dei locali è consentito all'ingresso del Castello la collocazione di manifesti su appositi pannelli per pubblicizzare la conferenza o il dibattito. E' tuttavia, vietata l'affissione di manifesti o di drappi sulle pareti esterne del Castello.

